

Anno: 2003

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 4719/03, proposto dal Comune di Ischia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pantalone, e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, p.zza Cola di Rienzo n. 92 (studio Nardone – De Nisco),

contro

il sig. ELIA Giovan Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Meglio, ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato, in p.zza Capo di Ferro n. 13,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, IV, 27 marzo 2003, n. 3060, resa *inter partes*, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall'appellato avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di sanatoria edilizia presentata, in data 9 settembre 2002, ai sensi dell'art. 13 della l. 47/85.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'appellato;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 3 febbraio 2004 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; nessuno è comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

### **FATTO E DIRITTO**

1. Con la sentenza impugnata, pronunciata con succinta motivazione secondo il rito speciale abbreviato di cui all'art. 21-*bis* della legge 1034/71, è stato accolto il ricorso proposto dall'originario ricorrente avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di sanatoria edilizia presentata, in data 9 settembre 2002, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Il TAR adito, ritenuto, in via preliminare, che l'azione in esame, in quanto diretta avverso il comportamento omissivo del Comune di Ischia (che non risultava avere provveduto sulla predetta domanda di sanatoria), poteva essere ricondotta nell'ambito del rito speciale di cui al citato art. 21-*bis* e che, secondo la costante giurisprudenza di quel Tribunale, il comportamento silenzioso serbato dall'Amministrazione in ordine alla domanda di sanatoria ex art. 13 l. n. 47/1985, pur avendo il significato legale di rigetto implicito della domanda, non faceva venir meno né l'interesse dell'istante ad ottenere dalla stessa Amministrazione una pronuncia espressa che contenesse l'enunciazione esplicita delle ragioni del mancato rilascio della concessione edificatoria, né in verità l'obbligo, sempre dell'Amministrazione, di pronunciarsi in modo esplicito sulla domanda, pronunciava formula di accoglimento del ricorso.

Per l'effetto, dichiarava l'obbligo dell'Autorità comunale, a cui venivano altresì addebitate le spese del grado di giudizio, di adottare una determinazione espressa sull'istanza di sanatoria avanzata

dal ricorrente, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione a cura di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

**3.** Ulteriori considerazioni corroboravano il suddetto responso.

Si affermava, in particolare, che l'azione promossa contro il silenzio tende all'accertamento dell'illegittimità del comportamento omissivo dell'Amministrazione quale violazione dell'obbligo di pronunciarsi sull'accogliibilità o meno della domanda di sanatoria e si chiamavano in causa, altresì, ad ulteriore conforto dell'affermazione che il comportamento omissivo del predetto Comune si appalesava illegittimo, gli artt. 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che impongono all'Amministrazione di concludere ogni procedimento, iniziato d'ufficio o su istanza di parte, con atto espresso e motivato.

**4.** Il Comune di Ischia, intimato dunque di pronunciarsi espressamente in ordine alla domanda di accertamento di conformità urbanistica presentata dall'originario ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47 del 1985, tenendo anche conto delle prescrizioni e limitazioni previste dalla pianificazione paesistica, ha interposto l'appello in trattazione avverso la predetta pronunzia, segnalando in particolare che l'istanza del sig. Elia è stata espressamente rigettata con nota del Responsabile del settore competente in data 4 ottobre 2002, allegata in atti, e comunicata all'interessato in data 11 ottobre 2002.

5. L'appellato si è costituito in giudizio per resistere all'appello in punto di fatto e di diritto.

6. Il ricorso in appello, introitato per la decisione nella camera di consiglio del 3 febbraio 2004, merita accoglimento, atteso che, in disparte il valore (silenzio significativo di rigetto secondo la legge, silenzio-rifiuto avversabile nei modi dovuti secondo alcune interpretazioni giurisprudenziali) da attribuirsi al silenzio asseritamente serbato sull'istanza di sanatoria, è incontrovertibile che antecedentemente alla proposizione del ricorso di primo grado l'Amministrazione comunale abbia provveduto in maniera espressa al rigetto dell'istanza di sanatoria, con atto tempestivamente comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A tal ultimo proposito, va rimarcato che la Pubblica amministrazione, salvo i casi in cui vi sia espressa previsione normativa in tal senso, non ha l'obbligo di effettuare la comunicazione dei propri atti ai relativi destinatari nelle forme proprie della notificazione degli atti giudiziari. Di conseguenza la comunicazione dell'atto amministrativo mediante raccomandata postale costituisce di per sé mezzo idoneo a rendere edotti i destinatari del provvedimento, così, tra l'altro, da far decorrere il relativo termine per l'impugnazione (CGARS 29 novembre 1999, n. 609).

Vi è stata, dunque, la reclamata risposta esplicita da parte dell'Amministrazione comunale, senza che si perfezionasse la pretesa fattispecie di silenzio.

7. Il momento dell'adozione, e soprattutto della comunicazione, del provvedimento (in entrambi i casi antecedente alla proposizione del ricorso introduttivo) impone che all'accoglimento dell'appello, e quindi all'annullamento della sentenza impugnata, faccia seguito la declaratoria di inammissibilità, e non dunque di mera improcedibilità, del ricorso originario, per evidente difetto intrinseco ed originario dell'interesse a ricorrere avverso una fattispecie silenziosa rivelatasi insussistente.

Non mancano, tuttavia, i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese dei due gradi di giudizio.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Raffaele Iannotta	Presidente
Giuseppe Farina	Consigliere
Corrado Allegretta	Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere

Gerardo Mastrandrea

Consigliere est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.ro Gerado Mastrandrea

f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15 aprile 2004  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
p. Il Dirigente  
f.to Livia Patroni Griffi